

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN "BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO"

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Denominazione del corso di studio e classe di appartenenza

La Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio" del Politecnico di Bari è stata istituita con delibera del Senato Accademico in data 25 gennaio 2013, ai sensi del DM 31 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale) nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2006 n.°137

Il presente Regolamento Didattico è conforme all'Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione di cui all'art. 11 del DM 270/2004 e al DM 47/2013.

La Scuola afferisce al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari (DICAR). A partire dall'anno accademico 2019-20, le attività didattiche della Scuola si svolgono a Taranto, in Via Duomo n. 33, sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, con la quale è stata stipulata un'apposita convenzione.

Art. 2 - Articolazione del corso di studio

Il Corso di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari, di durata biennale, si articola in insegnamenti che si avvalgono di specifiche competenze presenti nel Dipartimento ICAR, integrate da significativi contributi forniti da una docenza di eccellenza esterna, proveniente da altre sedi universitarie ed Enti pubblici italiani e stranieri.

Art. 3 - Accesso alla Scuola di Specializzazione

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, con il titolo di laurea di secondo livello (300 CFU). Sono ammessi al concorso i laureati in "Architettura" del vecchio ordinamento e dei nuovi corsi di laurea specialistica o magistrale ricadenti nella classe 4/S o LM-4, "Architettura e Ingegneria Edile-Architettura", considerata classe di riferimento, con riconoscimento integrale dei 300 crediti conseguiti; inoltre possono essere ammessi i candidati forniti di laurea di secondo livello nelle classi 2/S o LM-2 "Archeologia", 10/S o LM-10 "Conservazione dei beni architettonici e ambientali", 12/S o LM-11 "Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico", 95/S o LM-89 "Storia dell'arte", previa valutazione, da parte della Scuola, dei *curricula* personali per individuare eventuali debiti formativi.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola i cittadini italiani e stranieri con titolo di studio conseguito presso Università straniera, riconosciuto idoneo dal Consiglio della Scuola, ai soli ed esclusivi fini dell'accesso alla medesima.

È consentita la partecipazione con riserva al concorso per l'ammissione alla Scuola; l'immatricolazione è comunque subordinata al possesso del titolo di studio previsto.

Il numero degli iscritti che la Scuola può accettare per ogni anno accademico di corso è definito annualmente dal Consiglio della Scuola e riportato nel relativo bando.

Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

L'accesso alla prova di ingresso è subordinato alla presentazione di una attestazione relativa alla conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, greco moderno; in caso contrario, nell'ambito della prova di accesso, il candidato dovrà sostenere una prova aggiuntiva in una delle lingue sopra riportate.

Costituiscono titoli: il voto di laurea, la tesi di laurea, se congruente con le tematiche della Scuola, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la Specializzazione, le pubblicazioni scientifiche nelle predette materie, la partecipazione a convegni e i diplomi conseguiti

relativamente a corsi di perfezionamento o master, qualora congruenti con le tematiche della Scuola, la partecipazione a stage e missioni con attività archeologica, di rilievo o di restauro. Sulla pertinenza e il conseguente riconoscimento e valutazione dei titoli decide la Commissione dell'esame di ammissione.

La prova di accesso consiste in:

- una prova scritta su un tema attinente la storia dell'architettura o il restauro.
- una prova orale sulle principali tematiche inerenti la storia dell'architettura o il restauro.

La graduatoria per l'ammissione è determinata con una valutazione espressa in centesimi a cui concorrono la valutazione dei titoli, fino ad un massimo di 30/100 e la valutazione dei risultati delle prove scritta e orale per un massimo di 35/100 e 35/100 rispettivamente.

Al termine dell'espletamento del concorso si provvederà all'affissione della graduatoria generale di merito, contenente l'indicazione degli ammessi e degli idonei.

Sono ammessi a partecipare ad una selezione di ingresso per soli titoli studenti stranieri extracomunitari i quali, all'atto della presentazione della domanda, dovranno presentare un certificato di laurea con tutti gli esami sostenuti in modo che la Commissione di esame possa valutarne la congruenza con i corrispondenti titoli di studio europei.

Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla scuola sono fissati in € 1.500 annui; eventuali modifiche della tassa di iscrizione potranno essere disposte dall'Ateneo. L'importo complessivo dovuto per tasse e contributi d'iscrizione di ciascun anno dovrà essere versato in due rate, di cui la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda allo scadere del primo semestre.

Per tutte le attività, e specificamente quelle pratiche di stage e tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, sarà a carico del Politecnico di Bari provvedere, per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi, ad un'apposita e adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti.

Art. 4 - Articolazione delle attività formative e delle verifiche annuali

Il Corso ha la durata di 2 anni, articolati in quattro semestri, e prevede l'acquisizione di 120 CFU secondo un piano di studi determinato nel "Manifesto degli studi".

Ai fini dello svolgimento dei corsi, dei tirocini e degli stage formativi, e con finalità di sovvenzionamento e utilizzazione di personale e strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, la Scuola può stipulare convenzioni con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione.

Il corso biennale di studi della Scuola di Specializzazione si articola in moduli di didattica frontale, attività di laboratorio e in stage di rilievo e di scavo archeologico da svolgersi nell'ambito di missioni e tirocini in cantieri di restauro nonché presso Enti altamente qualificati.

La frequenza delle attività della Scuola è obbligatoria; lo specializzando è tenuto a seguire tutte le lezioni ed esercitazioni di ciascun corso e delle attività previste. La verifica delle presenze dovrà attestare una partecipazione non inferiore al 75% per ciascun corso di insegnamento.

Per ogni insegnamento un credito formativo (CFU) corrisponde a 25 ore complessive, di cui 8 ore in aula, comprese eventuali attività integrative, e 17 ore di studio individuale: tutti i corsi prevedono non meno di 24 ore di attività frontali.

Tutti gli insegnamenti del primo anno sono propedeutici degli insegnamenti del secondo anno. Non è possibile sostenere gli esami del secondo anno se non si sono superati quelli del primo.

Le verifiche del profitto sono dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini del conseguimento dei relativi crediti.

Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi, lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio al quale è iscritto le attestazioni di frequenza ed altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.

La Scuola procede alla valutazione degli esiti dell'attività didattica svolta nell'anno in un unico appello al termine di ciascun ciclo annuale di lezioni.

Le Commissioni di esame sono costituite dai docenti responsabili dell'attività formativa.

I risultati ottenuti in eventuali *stages* o tirocini sono valutati dal docente o dai docenti responsabili degli stessi *stages*.

Il voto è espresso in trentesimi.

Coloro che non superano tutti gli esami fondamentali obbligatori del proprio anno di corso non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. Lo studente non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.

Art. 5 - Tesi di diploma

Il percorso formativo si conclude, dopo il biennio, con una tesi di diploma inerente le tematiche della Storia dell'Architettura Antica, del Restauro dell'Architettura, con particolare riguardo al tema dell'anastilosi, o dell'Analisi e Restauro del paesaggio. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di ricerca storica o di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione).

Qualora la complessità del tema affrontato lo giustifichi, le tesi di diploma potranno svolgersi anche nell'ambito di laboratori di tesi che prevedano l'attività coordinata di piccoli gruppi di studenti, fermo restando, concordemente con la direttiva CEE, la chiara distinguibilità del contributo individuale di ciascuno dei specializzandi.

Il relatore può essere affiancato da altri docenti della Scuola, favorendo un approccio pluridisciplinare e di maggiore respiro al proprio studio. È inoltre concesso allo specializzando di avvalersi di correlatori esterni alla Scuola, per ampliare l'arco delle competenze a sua disposizione.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita dai docenti della Scuola di Specializzazione. Il numero dei componenti della Commissione, di norma, è pari a sette, ma può arrivare fino a undici membri. Il giudizio della Commissione tiene conto della valutazione della prova finale nonché delle valutazioni riportate negli esami annuali e dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.

Il voto è espresso in settantesimi; qualora il candidato raggiunga il massimo dei voti, può essere fatta all'unanimità menzione della lode ed eventualmente della dignità di stampa. L'esame si intende superato con una votazione minima non inferiore ai 42/70.

La discussione della prova finale è pubblica.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare lo studente a redigere l'eventuale elaborato scritto per la prova finale e anche ad effettuare la relativa esposizione in inglese o francese.

A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio" ed una certificazione dell'intero percorso svolto dallo specializzando, con indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

A seguito del conseguimento del diploma di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio", in base al Decreto 22/10/04, n. 270, viene acquisito il titolo legale di "Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio".

Art. 6 – Borse di studio

Per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio", potranno essere conferite, laddove disponibili, specifiche borse di studio di cui sarà data notizia sul sito della Scuola di Specializzazione.

Per la coorte 2019-20 sono a disposizione degli specializzandi 10 borse di studio, finanziate dalla Regione Puglia, per un importo di euro 5.000 all'anno per due anni, al lordo della tassa di iscrizione.

Art. 7 – Interruzione del corso di studio

È ammessa la possibilità di proroghe per giustificati e rilevanti motivi, interrompendo la frequenza alla Scuola. Il Consiglio della Scuola valuta le richieste di congelamento presentate dagli specializzandi ed esprime parere di competenza.

La frequenza della Scuola di Specializzazione è incompatibile con la partecipazione ad altri corsi di studio di qualsivoglia ordine e grado. La frequenza di altri corsi di studio, quali il corso di dottorato di ricerca, comporta il congelamento della Scuola di Specializzazione per la durata del corso relativo. Nel caso di interruzione per vincita di Dottorato, al termine di questo lo specializzando può essere riammesso a completare il corso di studi precedentemente interrotto.

